

Modifica della legge sugli impianti elettrici (accelerazione della trasformazione e dell'ampliamento delle reti elettriche)

Rappresentazione sinottica delle modifiche previste rispetto al diritto vigente

Testo di legge in vigore	Progetto posto in consultazione del DATA
Art. 15b cpv. 1 LIE ¹ Le linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV possono essere posate come linee aeree o cavi interrati.	Art. 15b cpv. 1 e 1^{bis} P-LIE ¹ Le linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV devono essere posate come linee aeree. ^{1bis} Tali linee o tratte di esse possono essere posate anche come cavi interrati qualora sia più conveniente sotto il profilo economico o risulti necessario per uno dei seguenti motivi: a. per motivi tecnici; oppure b. per garantire la protezione di paludi e paesaggi palustri ai sensi dell'articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale; oppure c. per rispettare gli obiettivi di tutela degli oggetti d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), che hanno come oggetto la protezione dei paesaggi e dei monumenti naturali; oppure d. per rispettare le disposizioni in materia di protezione dalle radiazioni non ionizzanti, di protezione dal rumore o di garanzia della sicurezza elettrica.
	Art. 15b^{bis} P-LIE ¹ La sostituzione di una linea esistente con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV può essere approvata nel medesimo luogo purché siano necessarie solo modifiche parziali o moderati ampliamenti, affinché siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dalle radiazioni non ionizzanti e dal rumore e sia garantita la sicurezza elettrica. Ciò vale anche qualora la sostituzione della linea comporti un aumento della tensione nominale. ² Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 15d cpv. 2 LIE ² Gli impianti della rete di trasporto costituiscono un interesse nazionale, in particolare ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966² sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).	Art. 15d cpv. 2 e 5 P-LIE ² Gli impianti della rete di trasporto costituiscono un interesse nazionale, in particolare ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LPN³. ⁵ Per i nuovi impianti della rete di trasporto, in linea di principio l'interesse nei confronti della loro realizzazione ha la precedenza rispetto ad altri interessi nazionali. Questa priorità di principio non vale in: a. paludi e paesaggi palustri ai sensi dell'articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale; b. biotopi d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 18a LPN; e

¹ RS 451

² RS 451

³ RS 451

Testo di legge in vigore	Progetto posto in consultazione del DATA
	c. riserve per uccelli acquatici e di passo ai sensi dell'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986 ⁴ sulla caccia.
Art. 16d cpv. 1 LIE ¹ L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.	Art. 16d cpv. 1 primo periodo P-LIE ¹ L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro un mese. ...
Art. 16g cpv. 1 LIE ¹ La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997 ⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.	Art 16g cpv. 1 P-LIE ¹ L'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997 ⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione non si applica.
	Art. 16j P-LIE Qualora l'approvazione dei piani per un impianto della rete di trasporto o per una linea di raccordo a un impianto d'interesse nazionale dovesse essere impugnata, spetta ai tribunali decidere essi stessi sulla questione, per quanto possibile, ed entro 180 giorni dal termine dello scambio di scritti.
Art. 17 cpv. 1 LIE ¹ La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a. progetti di impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili; b. impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente; c. impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi o impianti per la fornitura di elettricità ai cantieri.	Art 17 cpv. 1 lett. d P-LIE ¹ La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: d. stazioni di trasformazione della rete di distribuzione a bassa tensione.
Art. 43 LIE ¹ All'impresa che domanda un'approvazione dei piani spetta il diritto di espropriazione. ² Il DATEC può accordare il diritto di espropriazione agli utenti d'energia elettrica.	Art. 43 P-LIE ¹ Ai gestori e alla società nazionale di rete spetta il diritto di espropriazione per la costruzione, la modifica e l'esercizio dei seguenti impianti: a. impianti per il trasporto e la distribuzione d'energia elettrica; b. impianti per la trasmissione di dati d'esercizio o dati di terzi attraverso detti impianti.

⁴ RS 922.0

⁵ RS 172.010

⁶ RS 172.010

Testo di legge in vigore	Progetto posto in consultazione del DATA
	² Il DATEC può accordare il diritto di espropriazione di cui al capoverso 1 a ulteriori gestori di impianti di trasporto e distribuzione d'energia elettrica e agli utenti d'energia elettrica.
Art. 44 LIE Il diritto di espropriazione può essere fatto valere, nel singolo caso, per la costruzione e la modifica di installazioni per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, nonché degli impianti a corrente debole necessari per il loro esercizio.	Art. 44 P-LIE <i>Abrogato</i>
	Art. 44a P-LIE ¹ In caso di espropriazione di diritti in virtù dell'articolo 43, l'espropriante può prendere possesso del bene anticipatamente. ² L'espropriante deve assicurare che, nonostante la presa di possesso anticipata, la commissione di stima possa comunque esaminare la richiesta d'indennità con strumenti quali fotografie o schizzi. ³ L'espropriato può, in applicazione per analogia dell'articolo 76 capoverso 5 LEspr, chiedere delle garanzie al presidente della Commissione di stima.
Art. 45 cpv. 3 LIE ³ Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d'approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.	Art. 45 cpv. 3 P-LIE <i>Abrogato</i>
	<i>Titolo prima dell'art. 60bis</i> VIIa. Obbligo di resoconto
	Art. 60^{bis} P-LIE Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'articolo 15b^{bis} e dell'articolo 16j il Consiglio federale rende conto all'Assemblea federale dell'efficacia delle misure di cui ai medesimi articoli, presentando nel resoconto eventuali proposte per il periodo successivo.
	Art. 65 P-LIE L'articolo 15b capoversi 1, 1^{bis} e 1^{ter} non si applica alle domande di approvazione dei piani depositate prima dell'entrata in vigore della modifica del [data].

<i>Testo di legge in vigore</i>	<i>Progetto posto in consultazione del DATA</i>
Art. 9c cpv. 2 LAEI ² Essi coinvolgono adeguatamente nella pianificazione i Cantoni interessati e gli altri interessati.	II La legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue: Art. 9c cpv. 2 P-LAEI ² Essi coinvolgono tempestivamente e in modo approfondito nella pianificazione i Cantoni e gli altri attori interessati. Oltre alla pianificazione tecnica, l'obiettivo è anche un'ottimizzazione delle reti sotto il profilo della pianificazione territoriale.
	III ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo. ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.